



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 marzo 2015  
(OR. en)

7284/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0342 (NLE)**

---

**ENER 100**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa  
un obiettivo comunitario di riduzione del consumo  
di energia primaria in caso di difficoltà  
di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi,  
e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità  
di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 77/706/CEE<sup>1</sup>, il Consiglio ha deciso di istituire un meccanismo per fissare un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.
- (2) Con la decisione 79/639/CEE<sup>2</sup>, la Commissione ha fissato le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio.
- (3) Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE stabiliscono procedure complesse, che comportano notevoli oneri amministrativi a carico sia degli Stati membri che della Commissione, compresa una serie di obblighi di informazione. Tali procedure non hanno trovato alcuna applicazione pratica.
- (4) In caso di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, le scorte di sicurezza possono sostituire i volumi mancanti in modo rapido ed efficiente, senza perturbare l'attività economica oppure ostacolare la mobilità. Attualmente si ritiene pertanto che le scorte di sicurezza siano la risposta più efficace in caso di interruzione dell'approvvigionamento.

---

<sup>1</sup> Decisione 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi (GU L 292 del 16.11.1977, pag. 9).

<sup>2</sup> Decisione 79/639/CEE della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 1).

- (5) Inoltre, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio<sup>1</sup> istituisce un quadro rafforzato per le scorte di sicurezza, assicurandone la disponibilità e l'accessibilità fisica e stabilendo le procedure per il loro utilizzo.
- (6) La direttiva 2009/119/CE impone inoltre agli Stati membri di mettere in atto procedure per limitare a livello generale o specifico i consumi, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
- (7) Il programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione riesamina sistematicamente gli atti giuridici dell'Unione al fine di identificare le possibilità di semplificazione e di riduzione degli oneri normativi.
- (8) È pertanto opportuno abrogare le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

*Articolo 1*

Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE sono abrogate.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---